



**PROVINCIA DI TREVISO**



**CONVENZIONE**

---

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE AD USO NON ESCLUSIVO DELLE PALESTRE COMUNALI E  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO -DEL COMUNE DI CORNUDA  
PER IL PERIODO**

**2016-2021**

**CIG: 6714701A8C**

---

**INDICE:**

ART.	1	OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE
ART.	2	LUOGO DI ESECUZIONE
ART.	3	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	4	VALORE DELLA CONCESSIONE
ART.	5	MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
ART.	6	ORARIO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE
ART.	7	PERSONALE DELLA CONCESSIONERIA - NORME APPLICABILI
ART.	8	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	9	ONERI A CARICO DEL COMUNE
ART.	10	OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
ART.	11	ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART.	12	CONTRIBUTO
ART.	13	REFERENTE DEL SERVIZIO
ART.	14	CONTINUITA' DEL SERVIZIO
ART.	15	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	16	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	17	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA CONCESSIONARIA E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	18	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
ART.	19	OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	20	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	21	SICUREZZA
ART.	22	PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE
ART.	23	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	24	RECESSO
ART.	25	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA CONCESSIONARIA
ART.	26	SUBCONCESSIONE - SUBAPPALTO
ART.	27	DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA
ART.	28	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**CONVENZIONE**

**TRA**

**il COMUNE DI CORNUDA ( C.F. 83000710265 - P.IVA N 00721030260 )**

**nella persona del Geom. Antonio Agnolazza,**

**nato a Pederobba (TV), il 27.07.1960 e residente in Valdobbiadene (TV), via Strada la Cordana n.  
9-B int. 4,**

**che interviene in qualità di Responsabile dell'Area n. 3 - Area Tecnica**

**E**

la ..... ( C.F/P.IVA.  
N.....) con sede a ..... ,  
via .....,

nella persona del presidente pro- tempore , sig. ....

nato a .....il.....e residente in.....via.....,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

La presente convenzione ha per oggetto la concessione della “Gestione ad uso non esclusivo delle palestre comunali e degli impianti sportivi comunali per il gioco del calcio del comune di Cornuda per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2021”

Tale concessione consiste nella gestione di un pubblico servizio ed è prova di rilevanza economica ai sensi della legge

Il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire gli impianti sportivi comunali assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta; e garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l'utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune come disciplinato nella presente convenzione.

L'utilizzazione degli impianti sportivi dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

La presente Convenzione comprende il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, secondo i seguenti contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

## **ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE**

Il servizio in concessione riguarda l'affido della gestione ad uso non esclusivo delle Palestre comunali, degli Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace, di Via del Commercio e delle rispettive aree esterne di pertinenza del Comune di Cornuda così individuati:

- Palazzetto di Via della Pace - Palestra Principale - Palestra “A”;
- Palestra di allenamento di Via della Pace - Palestra “B”;
- Palestra Scuola Secondaria di 1° grado - Palestra “C”;
- Palestra Scuola Primaria - Palestra “D”;
- Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace e di Via del Commercio, comprendenti oltre ai due campi da gioco, anche gli spogliatoi, le tribune e la biglietteria;

■ Aree esterne di Via della Pace di pertinenza dei relativi Impianti (zone a verde e parcheggio, compresa area per il beach volley).

**Gli impianti sono censiti presso l’Agenzia del Territorio - Catasto Fabbricati come segue:**

- Palazzetto di Via della Pace - Palestra Principale - Palestra “A”
- Comune di Cornuda, Sezione U, foglio 6, particella 932 sub. 2;
- Palazzetto di Via della Pace - Palestra “B”
- Comune di Cornuda, Sezione U, foglio 6, particella 932 sub. 5;
- Palestra Scuola Secondaria di 1° grado - Palestra “C”;
- Comune di Cornuda, Sezione U, foglio 8, particella 829 sub. 3 - parte;
- Non si sono aree scoperte di competenza delle Palestre “C” ;
- Palestra Scuola Primaria - Palestra “D”;
- Comune di Cornuda, Sezione U, foglio 8, particella 828 sub. 7 - parte;
- Non si sono aree scoperte di competenza delle Palestre “D” ;
- Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace e di Via del Commercio, comprendenti oltre ai due campi da gioco, anche gli spogliatoi, le tribune e la biglietteria;
- Comune di Cornuda, Sezione U, foglio 6, particella 1573 sub. 4;
- Aree esterne di Via della Pace e via del Commercio di pertinenza dei relativi Impianti (zone a verde e parcheggio, compresa area per il beach volley ed esclusi le superficie recintate dei campi di calcio ) superficie mq 41-858

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata del servizio è fissato in 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla firma della presente convenzione.

Alla scadenza della convenzione, qualora non siano state completate le formalità relative ad una nuova convenzione, il Concessionario si impegna a continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Committente, sino a quando lo stesso non abbia provveduto ad una nuova convenzione e comunque non oltre 1 anno successivo alla scadenza della convenzione. Il Comune se si avvale di tetta proroga comunicherà l'intenzione alla Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.

Durante i suddetti periodi il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

#### **ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE**

**Il Valore quinquennale della concessione è pari ad Euro 394.075,00 (IVA esclusa). Tale importo è stato determinato in base al prospetto finanziario Allegato E.**

**Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.**

**Il Valore complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari ad Euro 472.890,00.= IVA esclusa (comprensivo di una proroga di un anno).**

#### **ART. 5 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**

**A: Utilizzo degli impianti di gioco:**

Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori delle palestre e dei campi da gioco del calcio le seguenti disposizioni e modalità:

1. Tutte le Associazioni e le Società (sportive e non) potranno utilizzare gli impianti nei giorni e nelle ore previsti dal calendario stabilito dal Concessionario, secondo i criteri individuati. A tale scopo le società sportive interessate dovranno presentare domanda al Concessionario tramite i propri associati, nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente comunicati.
2. Tutte le Società, Associazioni e Gruppi sportivi che utilizzano gli impianti devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari è compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L'impianto dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo.
3. Tutti coloro che utilizzano l'impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno all'impianto stesso e/o ad altre persone.
4. Le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

5. Gli atleti e gli allenatori accedono all'area di gioco esclusivamente in tenuta adatta a non arrecare danno all'impianto, con particolare cura (per le palestre), all'utilizzo di scarpe ginniche pulite, idonee a preservare il fondo del campo di gioco. Al pubblico è vietato calpestare il campo da gioco.
6. Durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo degli impianti garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori.
7. Prima di utilizzare gli impianti, l'utilizzatore verifica eventuali danni e li comunica tempestivamente, al Concessionario che procederà conseguentemente.
8. Le luci degli impianti vanno tassativamente spente entro e non oltre 10 minuti dal termine dell'ultima attività.
9. L'utilizzo della palestra e spogliatoi oltre ai tempi previsti comporta un addebito all'utente pari a 3 ore di utilizzo;
10. L'utilizzo dell'attrezzatura (canestri, reti, porte ecc.) dovrà avvenire nel modo corretto e specifico in base al suo utilizzo. Finita l'attività l'attrezzatura andrà riposta in ordine.
11. Sono escluse dalla gestione, perché affidate ad altra associazione, le seguenti porzioni dell'immobile:
  - a - Magazzino interrato sotto ingresso principale, (ex vano tecnico della fontana);
  - b - Aree scoperte e coperte poste fra gli spogliatoi e le rampe di accesso agli spogliatoi e all'ingresso principale; (quest'ultime evidenziate in colore marrone nella planimetria delle aree scoperte allegata all'appalto.

## **B - Utilizzo degli spogliatoi**

1. L'utilizzo degli spogliatoi dovrà limitarsi ai periodi in base alle tabelle che verranno esposte e dovranno essere lasciati liberi in tempo utile affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati e limitati nel loro utilizzo. I locali vanno comunque liberati entro e non oltre i 20 minuti successivi dal termine della propria attività;
2. Prima di utilizzare gli impianti, l'utente è invitato a verificare eventuali danni ed a comunicarli tempestivamente al Concessionario che procederà conseguentemente. Dovranno essere utilizzati gli appositi appendi abiti e le panchine in modo tale da permettere l'uso al maggior numero di utenti;

3. Quando gli spogliatoi non sono usati le luci dovranno essere spente e i rubinetti dell'acqua chiusi;
4. L'uso delle docce dovrà essere rispettoso dei normali tempi di utilizzo e dovranno essere evitati sprechi di acqua potabile;
5. I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, è fatto vietato lasciare, alla fine dell'attività, rifiuti nel spogliatoio.
6. È vietato lasciare oggetti di valore all'interno degli spogliatoi ed in ogni caso Il Concessionario non è responsabile di eventuali furti.

#### **C - Utilizzo delle aree esterne e parcheggi**

1. Presso le Palestre "A" e "B" Il parcheggio deve avvenire negli appositi spazi segnalati;
2. L'accesso alle rampa per i disabili presso la Palestra "A" dovrà sempre essere lasciato libero da qualsiasi impedimento (biciclette, moto, ecc.);
3. Presso la palestra delle scuole Medie "C" e delle Elementari "D", i mezzi dovranno essere parcheggiati lungo il Viale dei Colli in corrispondenza degli edifici scolastici;
4. Presso gli impianti del calcio di Via del Commercio i parcheggi dovranno essere utilizzati nel rispetto delle altre attività che si svolgono nella zona;
5. I parcheggi non sono custoditi e nessuna responsabilità sarà a carico del Concessionario in caso di eventuali furti.

#### **D - Utilizzo della segreteria e tribune spettatori palestra "A"**

1. L'utilizzo dell'ufficio segreteria, della palestra in via della Pace - Palestra A, sarà messo a disposizione a quanti ne facessero richiesta. Il Concessionario provvederà a fornire copia delle chiavi ai richiedenti.
2. L' utilizzo non potrà essere assegnato a titolo esclusivo ed ogni associazione utilizzatrice dovrà lasciare in ordine la stanza affinché tutti ne possano usufruire nel migliore dei modi.
3. Qualsiasi attrezzatura (pc, stampanti, ecc.), di proprietà delle singole associazioni, sarà messa a disposizione solo con la loro autorizzazione. Chiunque usufruirà dell'ufficio sarà diretto responsabile di furti o danneggiamenti anche senza il loro utilizzo.

4.I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, è fatto divieto lasciare, alla fine dell'attività e/o manifestazione, rifiuti nelle tribune riservate al pubblico.

#### **E - Mancato rispetto delle regole di utilizzo:**

Il Concessionario provvederà a pubblicare e divulgare le modalità e le regole di utilizzo degli spazi e degli impianti mediante la pubblicazione del regolamento all'interno degli impianti e mediante avvisi e comunicazioni ai responsabili delle Associazioni, Società e Gruppi utilizzatori e appendendo nei luoghi di svolgimento delle attività un regolamento apposito.

Nel caso di mancato rispetto delle regole da parte degli utilizzatori si procederà come segue:

- 1.al secondo richiamo ufficiale scritto da parte del Concessionario riguardante il non rispettoso l'utilizzo degli impianti come disciplinato al presente articolo all'utente verrà sospeso l'assegnazione dell'impianto;
- 2.L'utilizzo della palestra e spogliatoi oltre ai tempi previsti comporta un addebito all'utente pari a 3 ore di utilizzo;
- 3.l Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui sopra durante gli orari di esercizio delle attività. L' autorizzazione di utilizzo dell'impianto da parte della associazione sportiva potrà essere revocata e cesserà di diritto, con semplice comunicazione scritta da parte del Comune, qualora l'utilizzatore dovesse trasgredire anche una sola delle clausole indicate nell'autorizzazione.

#### **F - Criteri di assegnazione degli spazi/ora**

- a)Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi la richiesta dell'assegnazione delle ore, per la futura stagione sportiva, dovrà avvenire entro il 30 giugno.
- b)Ogni associazione sarà responsabile dell'attendibilità dei dati indicati nella richiesta. Nel caso di indicazioni non veritiere perderà l'assegnazione dello spazio e l'ordine di graduatoria nelle assegnazioni future.
- c)Viste le richieste delle associazione, queste verranno esaminate da parte del Concessionario che redigerà un calendario.
- d)Le domande giunte dopo i tempi stabiliti saranno prese in considerazione sulla base della disponibilità degli spazi rimasti liberi in seguito alle assegnazioni effettuate entro i termini.

- e)Gli spazi già avuti in assegnazione l'anno precedente, nei luoghi e negli orari definiti, saranno di norma riconfermati, purché le associazioni richiedenti li abbiano effettivamente e correttamente utilizzati.
- f)In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato secondo l'ordine della "tabella criteri" sottostante.
- g)Le ore richieste da parte delle Associazioni dovranno riferirsi a reali necessità, quindi dovranno essere ritenute attendibili e giustificabili. Le eventuali rinunce dello spazio avuto in assegnazione devono essere comunicate per iscritto al Concessionario, e saranno accettate senza dare luogo a pagamento se pervenute entro il 31 luglio di ogni anno. Le rinunce a stagione sportiva già avviata se formalmente pervenute entro il giorno 10 di ogni mese verranno accettate con decorrenza della rinuncia dall'ultimo giorno dello stesso mese e con il pagamento dell'intera mensilità. Se pervenute dopo il giorno 10 di ogni mese saranno accettate con decorrenza dall'ultimo giorno del mese successivo, e con pagamento della mensilità in corso e di quella successiva a quella della rinuncia. Le ore liberate verranno riassegnate a coloro che ne facciano nuova regolare richiesta.
- h)Per quanto possibile non ci dovrà essere l'utilizzo esclusivo da parte della stessa associazione di un solo impianto; si invita l'associazione ad utilizzare altri impianti sportivi se disponibili nella fascia oraria richiesta in quanto non utilizzati da altre associazioni sportive. Nel rispettare i criteri di attribuzione non è concesso alle associazioni di accordarsi per modificare gli orari assegnati, salvo consenso del Concessionario che ne verificherà la legittimità.
- i)Lo stesso Concessionario, per gli usi sportivi diretti, dovrà uniformarsi ai criteri sotto individuati.
- j)Entro il 31 agosto di ogni anno sarà redatto il calendario/monte ore definitivo, il tutto precedentemente concordato con le associazioni fruitrici e comunicato all'Assessorato competente;

#### **Tabella Criteri di priorità nell'assegnazione:**

1Associazione iscritta all'albo comunale dell'Associazionismo e del Volontariato del comune di Cornuda.

2Associazione con la maggior percentuale di Cornudesi iscritti che svolgono l'attività.

3Destinazione d'uso: Deve essere valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione alla tipologia della attività sportiva che il richiedente intende praticare, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo:

- Palazzetto Via della Pace "A": per tutte le attività consone alla sua omologazione con maggior riguardo alle discipline di squadra

■ Palestra via della Pace “B”: per tutte le attività consone alla sua omologazione con maggior riguardo all'attività di gruppo e ginnastica specifica o generale.

■ Palestra Medie/Elementari “C” e “D”: per tutte le attività consone alla sua omologazione con maggior riguardo alle attività dei giovanissimi ( fino ai 12/13 anni) in discipline di avviamento allo sport. Attività di ginnastica generale e per gruppi amatoriali;

■ Impianti del calcio di Via del Commercio; per tutte le attività consone alla sua omologazione con maggior riguardo all'attività del calcio.

1Attività giovanile: Lo sviluppo delle politiche giovanili impone massima attenzione all'attività rivolte ai minori per tanto tali attività svolte nella fascia oraria stabilita avranno precedenza su tutte le altre.

2Attività agonistiche: Maggior attenzione verrà riservata alle discipline senior e giovanili che partecipano a gare o campionati federali con distinzione dalle categorie così dette “amatoriali”.

3Precedenza verrà data a quelle associazioni che garantiranno un utilizzo minimo della palestra pari ad 8 mesi o che utilizzino le palestre per più mesi nella stagione in modo da garantire la più ampia fruizione, tale da permettere il contenimento dei costi gestionali diretti.

4Associazione che ha il maggior numero di presenze di atleti durante l'ora di svolgimento dell'attività.

5Associazione che svolge l'attività da più anni .

**N.B. Nel caso di fusioni o trasformazioni di Associazioni, la nuova realtà costituitasi è ritenuta nuova Associazione.**

**L'Assessorato competente potrà concordare con il Concessionario l'assegnazione degli spazi per l'attività svolta dall'associazione impegnata direttamente con l'Amministrazione comunale ad organizzare attività che portano lustro al paese e alla comunità cornudese.**

1.All'atto della presentazione della domanda per l'utilizzo dell'impianto le Società, Associazioni e Gruppi Sportivi dovranno indicare il nominativo di una persona che si assumerà la responsabilità del rispetto delle ore assegnate, il referente o i referenti incaricati della vigilanza sulla struttura durante l'utilizzo degli spazi orari assegnati e, più in generale, di far rispettare gli obblighi derivanti dall'utilizzo dell'impianto.

## **G - Gare e manifestazioni relative alle Palestre**

1. Le Associazioni che svolgono le attività agonistiche dovranno definire i calendari dei diversi campionati, con riferimento alle seguenti indicazioni:

Sabato :

- Ore 15:00 prima gara giovanili Under 12
- Ore 17:00 seconda gara giovanili Under 15
- Ore 19:00 terza gara giovanili Under 18
- Ore 21:00 quarta gara Gruppi Senior

Domenica:

- ore 09:15 prima gara giovanili
- Ore 11:00 seconda gara giovanili
- Ore 15:30 terza gara giovanili
- Ore 18:00 quarta gara Gruppi Senior

1.Per manifestazioni particolari ed occasionali la richiesta va presentata con almeno 60 giorni di preavviso per permettere l'adeguamento e gli spostamenti nei calendari già definiti.

#### **H - Tariffe**

Le tariffe sono quelle stabilite ed aggiornate dall'Amministrazione comunale con un provvedimento del Comune.

#### **I - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.**

1.Le domande per l'assegnazione degli impianti dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno al Concessionario che procederà alla formazione della graduatoria e dei calendari di utilizzo in conformità a quanto previsto all'art. 8 del presente Foglio d'oneri e, successivamente, al rilascio delle autorizzazioni.

2.I locali sono concessi in uso alle tariffe indicate dalla delibera della Giunta Municipale per la stagione sportiva in corso.

3. Qualora il Comune richieda l'utilizzo diretto degli impianti sportivi, come previsto dal disciplinare d'uso, questo avverrà a titolo gratuito e le pulizie saranno a carico del Concessionario . Rientra tra gli oneri dell'AFFIDATARIO provvedere anche alla copertura della pavimentazione qualora determinate manifestazioni o spettacoli promossi o patrocinati dal Comune tecnicamente lo richiedano.
4. Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di Società, Associazioni e Gruppi sportivi è dovuta una cauzione pari ad 200,00€ a garanzia di un corretto utilizzo degli impianti, che verrà restituita alla fine della stagione qualora non se ne renda necessaria l'escussione.

#### **L - Contenuto delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni saranno rilasciate alle condizioni sotto indicate:

1. non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza o, eventualmente, a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
2. non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali;
3. I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, è fatto divieto lasciare, alla fine dell'attività, rifiuti sul campo di gioco o nelle tribune riservate al pubblico.
4. non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali assegnati a chiunque ed a qualsiasi titolo;
5. a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva ( max 250 persone per la Palestra di via della Pace "A" e max 350 per le tribune del l'impianto del calcio di Via del Commercio), ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento. La capacità ricettiva per il pubblico potrà essere aumentata alla luce delle condizioni di esercizio dell'impianto come pubblico spettacolo, che potrebbero essere attuate e che fisseranno nuovi limiti di accesso per le diverse tipologie di attività.
6. che le fatture di pagamento, per l'utilizzo degli impianti sportivi, della precedente stagione sportiva siano state regolarmente pagate.

## **Art. 6 - ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE**

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel piano di utilizzo presentato in sede di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Negli orari di apertura della palestra dovrà essere garantito, presso l'ufficio segreteria, un servizio di sportello per le informazioni e per il controllo delle persone che accedono all'impianto.

## **Art. 7 - PERSONALE DELLA CONCESSIONARIA - NORME APPLICABILI**

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti. L'elenco del personale impiegato nel servizio in Concessione dovrà essere comunicato al Comune entro 7 giorni prima dell'avvio dell'attività.

Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall'art. 20 della presente convenzione.

In particolare, il Concessionario individuerà come previsto all'art.13 il referente responsabile degli impianti e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell'avvio del servizio.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti.

Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Gli operatori sono obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente, volontario o operatore di qualsiasi altro genere, indicandone i motivi al Concessionario, la quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato con altro personale idoneo entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte del Comune.

Si esigerà il rigoroso rispetto da parte del personale del divieto di svolgere all'interno dei locali utilizzati per il servizio attività diverse da quelle oggetto della presente concessione o altra attività autorizzata dal Comune. Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere forniti dall'Amministrazione comunale per fini diversi da quelli formanti oggetto della convenzione e garantire l'osservanza del segreto professionale (D.Lgs. n. 196/2003).

Nell'organizzazione e nello svolgimento della concessione il Concessionario dovrà comunque attenersi alle disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'Ufficio Comunale competente e darne massima informazione agli addetti al servizio comunicando anche le norme della presente convenzione, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione del personale incaricato.

Il Concessionario si impegna inoltre a garantire la presenza di propri operatori agli eventuali incontri indetti dall'Amministrazione comunale in caso di problemi che dovessero insorgere nella conduzione del servizio; le ore di presenza ai sopraccitati incontri sono a carico della ditta concessionaria.

#### NORME IN MATERIA DI LAVORO

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

#### NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc...;
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- predisporre il piano di evacuazione;
- deve sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;

- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

#### **ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla Concessione in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione della Convenzione e, comunque, dopo:

- a) la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al successivo art. 23;
- b) la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 20;
- c) l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante del Comune e della ditta aggiudicataria, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al successivo art. 16;
- d) trasmissione della documentazione di cui all'art. 21;
- e) la comunicazione del nominativo e dei recapiti del Referente del Servizio di cui all'art. 13 ed l'elenco del personale impiegato dal concessionario per la gestione di cui all'art. 7;

#### **ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune di Cornuda assume a proprio carico i seguenti oneri:

1. verifica degli impianti elettrici e delle messe a terra;
2. verifica semestrale dei mezzi e degli impianti antincendio;
3. manutenzione ordinaria e conduzione caldaie;
4. Controllo manutentivo defibrillatore;
5. Corrispondere il contributo annuale di gestione ai sensi di quanto previsto all'art. 12
6. sistemazione delle coperture e delle lattonerie;

- 7.riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto e sulle strutture, tribune, spogliatoi e pertinenze;
- 8.interventi di manutenzione straordinaria del fondo campo di gioco;
- 9.sostituzione lampade dei fari del parcheggio;
- 10.impianto e potatura straordinaria di essenze arboree;
- 11.modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
- 12.sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- 13.rifacimenti estesi e nuove costruzioni di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria non compresi nel presente articolo, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale, specificando i lavori necessari, l'esecuzione urgente degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto.

Qualora siano necessari piccoli interventi di cui al presente articolo al fine di non pregiudicare l'integrità dell'impianto e qualora l'Amministrazione comunale non riuscisse ad intervenire con la necessaria tempestività, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente, nei limiti di spesa di Euro 1.000,00.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario, si provvederà previa presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Il Comune, eseguite le verifiche tecniche, comunica all'AFFIDATARIO le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

L'utenza telefonica pubblica, attualmente installata presso la palestra di Via della Pace, è a carico dell'Amministrazione Comunale che si riserva la possibilità di procedere alla sua disattivazione.

Qualora dovessero subentrare esigenze di utilizzazione di una linea telefonica da parte dell’AFFIDATARIO e/o da parte di associazioni, gruppi e società potrà essere richiesta la volturazione dell’utenza con ogni onere a carico dell’utilizzatore.

In ogni caso è a carico della Concessionaria tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della struttura.

## **ART. 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA**

Gli obblighi a carico della Concessionaria per la conduzione delle Palestre comunali e degli Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace e di Via del Commercio, sono riassunti nei punti seguenti:

### **A - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

- 1.L’Amministrazione comunale potrà autorizzare lo svolgimento di manifestazioni non sportive previo convenzionamento con la concessionaria delle modalità di svolgimento.
- 2.La capacità ricettiva attuale del pubblico, sia per le Palestre comunali che per gli Impianti sportivi per il gioco del calcio, potrà essere aumentata solamente nel rispetto della normativa vigente.
- 3.Mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante della Concessionaria, per tutta la durata della concessione.
- 4.Mantenere l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni alla data di avvio del progetto.
- 5.Creazione di apposita partita I.V.A. e obbligo di tenuta di bilancio e rendiconto annuali e pluriennali (nelle forme indicate dalle norme contabili prescelte
- 6.Trasmissione al Comune entro il 31 marzo di ogni anno degli atti fondamentali contabili (Bilancio).
- 7.Trasmissione al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, della rendicontazione relativa all’esercizio precedente così suddivisa: complessivamente delle entrate e spese, distinte per categorie; delle fruizioni degli impianti, supportata da idonea documentazione in possesso dell’affidatario della qualità delle attività e delle iniziative realizzate, in conformità al programma agonistico presentato.
- 8.Trasmissione al Comune entro il 30 novembre di ogni anno del programma agonistico.
- 9.Domiciliazione bancaria con conto corrente bancario intestato all’affidatario ed o al legale rappresentante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
- 10.Intestazione di tutte le utenze dei servizi relativi all’erogazione di acqua, energia elettrica, gas, asporto rifiuti ad esclusione della manutenzione delle centrali termiche e delle attrezzature antincendio.

11. Obbligo dell'istituzione del servizio di custodia delle Palestre comunali e degli Impianti sportivi di Via della Pace e Via del Commercio. Deve essere assicurata la reperibilità immediata del personale addetto durante gli allenamenti e la normale attività sportiva/ricreativa, mentre in caso di manifestazioni e/o campionati è prescritta la presenza di un custode su ciascuna struttura per tutta la durata dell'evento.
12. Obbligo del rispetto di quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" e nel Piano di utilizzo"
13. obbligo di fornire le prestazioni offerte in sede di gara;
14. Riserva, a favore delle associazioni utilizzatrici, dei locali di segreteria e di magazzino esistenti presso gli Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace e di Via del Commercio.
15. Osservanza delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) e prevenzione incendi relativamente a: formazione, istruzione e presenza della squadra di intervento antincendio in occasione delle manifestazioni, l'organizzazione delle prove di evacuazione, istruzioni e formazione del personale di custodia in merito alla sicurezza degli impianti.
16. Osservanza delle normative in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione, relativamente a: formazione, istruzione e presenza di personale adeguatamente preparato in occasione delle manifestazioni ed eventi sportivi.
17. Osservanza delle norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente, anche per la prestazione di servizi affidati a terzi.
18. Applicazione delle tariffe indicate dall'Ente per gli Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace e Via del Commercio e per le Palestre comunali. Le tariffe vengono incamerate direttamente dall'affidatario.
19. Obbligo di copertura assicurativa per Responsabilità Civile e Penale derivante da danni a terzi (cose e/o persone) per un massimale minimo di € 5.000.000,00, a favore di operatori e utenti per le Palestre comunali e per gli Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace e Via del Commercio.
20. Messa a disposizione annuale gratuita a favore dell'Amministrazione comunale di ciascun Impianto (Campi da calcio e Palestre comunali) per almeno 7 giornate festive e 10 feriali.
21. Riserva di n. 6 spazi pubblicitari per ciascun Impianto (Palestre e Campi da calcio) al Comune con inserimento del logo ed posizione centrale.
22. mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva;
23. responsabilità delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.

24. tenere conto delle indicazioni impartite dal responsabile del servizio indicato dal Comune.
25. Comunicazione immediata all'Assessorato competente anche tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività negli impianti.
26. obbligo a presenziare ad almeno un incontro annuale tra le altre Associazioni sportive, i gruppi sportivi non organizzati in associazione e le singole persone fisiche praticanti attività sportive e il Comune, al fine di definire e risolvere le eventuali problematiche in merito all'utilizzo degli impianti.
27. Il servizio di conduzione delle palestre è rilevante ai fini IVA e troveranno applicazione le vigenti norme in materia.

#### **B- PUNTO RISTORO:**

1. All'interno della struttura principale del Palazzetto di Via della Pace - Palestra Principale - Palestra "A" e degli Impianti sportivi per il gioco del calcio di Via della Pace e di Via del Commercio, sotto la Tribuna principale, è ammessa l'apertura di un bar per il ristoro, mediante rilascio di apposita licenza di pubblico esercizio. L'attività di pubblico esercizio può essere svolta esclusivamente negli orari di apertura e di utilizzazione delle strutture nel rispetto della specifica normativa di settore.
2. Lo svolgimento di tale attività da parte del concessionario o di altro soggetto deve avvenire secondo le normative vigenti e con il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie.

#### **C- AFFISSIONI PUBBLICITARIE**

1. Il Concessionario, potrà disporre a titolo esclusivo delle affissioni pubblicitarie interne, con esclusione di quelle riservate all'Amministrazione Comunale, come da art. 10 p.to 21;
2. Gli impianti sportivi oggetto della presente concessione devono mantenere, solo ed esclusivamente, l'intestazione di "Impianti Sportivi Comunali".

#### **D- PIANO DI CONDUZIONE TECNICA**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel "Piano di conduzione tecnica" allegato alla presente convenzione.
2. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dalla Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 22

#### **E - PIANO DI UTILIZZO**

1. Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel "Piano di utilizzo" presentato in sede di gara" allegato alla presente convenzione.

2. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dalla Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 22

#### **F- RIPARTIZIONE DELLE SPESE**

1. Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze delle Palestre A e B del Palapace qui di seguito riportate:

- a) FORNITURA ACQUA POTABILE
- b) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
- c) FORNITURA GAS PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI
- d) ASPORTO RIFIUTI
- e) UTENZA TELEFONIA FISSA;

Di queste utenze l'affidatario dovrà provvedere, attraverso i vari gestori dei servizi, a fare le variazioni necessarie per l'intestazione delle fatture.

1. Sono a completo carico dell'Amministrazione Comunale le utenze relative alle Palestre "C" - "D".

2. Sono a completo carico dell'Amministrazione comunale le spese relative ai seguenti interventi manutenzioni e verifiche di tutte le palestre;

- a) MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE CALDAIA;
- b) VERIFICA SEMESTRALE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO;
- c) MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO;
- d) MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO;
- e) MANUTENZIONE IMPIANTO ANTI-INTRUSIONE
- f) VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA
- g) CONTROLLO MANUTENTIVO DEFIBRILLATORE.

4. Sono inoltre a carico dell'AFFIDATARIO tutte le spese relative alle utenze dei campi da calcio qui di seguito riportate:

- a) FORNITURA ACQUA POTABILE
- b) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
- d) FORNITURA GAS PER IMPIANTI TERMOIDRAULICI
- e) ASPORTO RIFIUTI
- f) UTENZA TELEFONIA FISSA;

Di queste utenze l'affidatario dovrà provvedere, attraverso i vari gestori dei servizi, a fare le variazioni necessarie per l'intestazione delle fatture.

5 Sono a carico dell'Amministrazione comunale le spese relative ai seguenti manutenzioni e verifiche relativi agli impianti del calcio;

- a) MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE CALDAIA;
- b) VERIFICA SEMESTRALE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO;
- c) VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA;
- d) CONTROLLO MANUTENTIVO DEFIBRILLATORE.

#### **ART. 11 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

E' piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, anche con il supporto di personale esperto, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Concessionaria alle prescrizioni normative e contrattuali, comprese quelle legate alla propria offerta tecnica.

La Concessionaria dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona del Centro Infanzia per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui sopra, i controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

La concessionaria deve tenere conto delle indicazioni impartite dall'ufficio Comunale competente.

## **ART. 12 - CONTRIBUTO**

L'Amministrazione comunale corrisponde al Concessionario un contributo annuo il cui importo è determinato in sede di gara.

Tale contributo è concesso in virtù del fatto che le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono fissate tramite provvedimento comunale e pertanto il contributo garantisce un'equilibrio della gestione.

Il Comune corrisponderà il contributo annuale in due rate semestrali posticipate, di cui la prima entro il 31 dicembre 2016 e la seconda entro il 30/06/2016, a ripetersi per le successive annualità.

L'erogazione del contributo è subordinata in ogni caso alla presentazione da parte del concessionario del rendiconto di gestione dell'anno precedente ed al bilancio dell'anno in corso fatta salvo la prima applicazione.

## **ART. 13 - REFERENTE DEL SERVIZIO**

La responsabilità della concessione ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dalla Concessionaria, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).

## **ART. 14 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della presente Concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Concessionaria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (s.m.i.).

In caso di sciopero programmato del personale, la Concessionaria dovrà preavvisare gli utenti degli impianti almeno due giorni prima in merito alla possibile interruzione del servizio a causa dello sciopero.

In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.

In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento del servizio la Concessionaria dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti.

L'emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.

#### **ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora la Concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla Concessionaria stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Concessionaria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Trovasi applicazione l'art. 176 del D.lgs 50/2016.

#### **ART. 16 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio, la Concessionaria dovrà trasmettere l'allegato Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, compilato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Concessionaria, previo sopralluogo obbligatorio presso i locali interessati.

In caso di R.T.I. o Consorzio, tale obbligo incombe all'Impresa mandataria.

Successivamente verrà indetta una riunione per la valutazione congiunta dei rischi connessi al contratto, al fine della predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze da allegare al contratto.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi redatto dal datore di lavoro e disponibile presso l'ufficio Lavori Pubblici del Comune.

Il Piano di Sicurezza sarà a carico dell'Aggiudicatario e dovrà essere depositato al protocollo Comunale una volta definiti i calendari delle attività e comunque prima del loro inizio.

#### **ART. 17 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA CONCESSIONARIA E DEL SUBAPPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **ART. 18 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità Anticorruzione per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare la consegna del materiale nei tempi prescritti.

#### **ART. 19- OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Concessionaria si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 20 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE**

La Concessionaria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico della Concessionaria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa Concessionaria e restando del tutto esonerata l'Amministrazione comunale.

La Concessionaria dovrà stipulare una **polizza di RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi)**, avente per oggetto, l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente concessione), per un massimale minimo unico di Euro 5.000.000,00, per sinistro. Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Relativamente all'attività di preparazione pasti, la polizza dovrà essere espressamente estesa al rischio della preparazione, confezionamento, conservazione, distribuzione e somministrazione dei pasti. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (è ammesso il rinnovo annuale).

La polizza dovrà essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

La Concessionaria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. La Concessionaria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

**La Concessionaria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.**

## ART. 21 - SICUREZZA

La Concessionaria si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

La Concessionaria è tenuta al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - D. M. 26/08/1992.

La Concessionaria è tenuta, altresì, agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, la Concessionaria è tenuta a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso).

La Concessionaria è obbligata a fornire al Comune il Documento valutazione rischi (DUVRI) delle proprie attività.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico della Concessionaria .

L'attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" dell' Autorità Anticorruzione.

Si specifica che eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte della Concessionaria per l'erogazione del servizio.

#### **ART. 22 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTORIE**

La Concessionaria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Concessionaria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio indicata di cui all'art. 3 della presente convenzione: Euro 200,00;
2. Per ogni impiego di personale diverso rispetto a quello comunicato al Comune dall'aggiudicatario: da Euro 300,00 a Euro 500,00;
3. Per ogni comportamento scorretto da parte del personale del servizio nei confronti dell'utenza: Euro 500,00 a Euro 1.000,00;
4. Per ogni mancato rispetto da parte degli operatori degli orari del servizio stabiliti (dopo la contestazione del 3° ritardo): Euro 250,00;
5. Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 5, 10 della presente convenzione Euro 100,00=
6. Per ogni mancato rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente Convenzione Euro 100,00=
7. Per ogni mancato rispetto del Piano di Utilizzo offerto in sede di gare e allegato alla presente Convenzione Euro 50,00 =

8. Inadempienze comportamentali: non rispetto della riservatezza dati, mancata partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio del Comune, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Comune in sede di controllo: Euro 200,00;
9. per interruzione anche parziale del servizio: da Euro 500 a Euro 1.500,00;
10. per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica: da Euro 100 a Euro 1000,00;
11. per ogni altra infrazione non prevista nella presente convenzione e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio Euro 500,00.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite mail o e-mail) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Concessionaria mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o FAX, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.

- mancato rispetto dell'art. 18 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, e rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI stabiliti dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 e s.m.i.
- perdita del requisito di iscrizione alla camera di commercio se ricorre o iscrizione al Coni.
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell'immobile, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;
- mancata reintegrazione della garanzia nel termine fissato;
- destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati
- violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
- violazione di norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di personale;
- altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.
- applicazione di tariffe previste dal Comune
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito della concessionaria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono escluse causa di forza maggiore dimostrate

cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.

## ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

La Concessionaria dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

**N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto della Concessionaria, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.**

## ART. 24 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla Concessionaria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Concessionaria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Il preavviso di recesso dovrà essere comunicato a mezzo PEC con anticipo di mesi quattro dalla decorrenza.

#### **ART. 25 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 26 - SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO**

E' vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione gli impianti sportivi, in toto o in di uno o più dei plessi facenti parte dell'appalto.

E' consentita la subconcessione limitatamente alla gestione dei punti di ristoro di cui all'articolo 10 lettera B) punto 1.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

#### **ART. 27 - DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Cornuda(TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il municipio del Comune di Cornuda(TV).

#### **ART. 28 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto tra il Comune di Cornuda ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente convenzione sarà soggetta ad eventuale registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Concessionario

---

per il Comune

Il Responsabile dell'Area

---

Elenco allegati:

- Piano di Utilizzo
- Piano di Conduzione Tecnica
- Planimetrie degli impianti sportivi;
- Prospetto economico-finanziario;
- APE Palestra Principale "A" del Palazzetto di Via della Pace;
- APE Palestra "B" del Palazzetto di Via della Pace;

■ APE Scuola Secondaria;

■ APE Scuola Primaria;

■ DUVRI

## DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

■ dalla presente Convenzione;

■ D. Lgs. 50/2016 limitatamente all'art. 4 e agli altri articoli espressamente richiamati nella presente convenzione.

■ dal Codice Civile;

■ dal Regolamento Comunale vigente in materia;

■ da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. del Veneto n. 8/2015.

■ “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”